

Legge regionale 21 novembre 1974, n.70

**Riforma della disciplina relativa a mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali.**

TITOLO I  
RIFORMA DELLA DISCIPLINA

Capo I  
FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, NAZIONALI, REGIONALI E INTERPROVINCIALI.

ARTICOLO 1  
(Autorizzazioni e vigilanza)

Sono sottoposte ad autorizzazione:

- a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale;
- b) le esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali e commerciali di carattere nazionale, regionale ed interprovinciale;
- c) le fiere interprovinciali, regionali, nazionali ed internazionali purché queste ultime, non organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del RDL 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;
- d) le esposizioni interprovinciali, regionali, nazionali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori, a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

Le domande di autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni, da effettuarsi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, dovranno essere inviate, mediante raccomandata, entro il termine del 31 agosto di ogni anno, a tal fine fa fede il timbro postale di presentazione della raccomandata all'ufficio postale.

Autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni la cui domanda sia stata presentata oltre il termine indicato al comma precedente o da effettuarsi nello stesso anno di presentazione della domanda stessa, saranno concesse in casi eccezionali e di evidente opportunità'.

Le fiere, mostre ed esposizioni di cui al primo comma sono sottoposte a vigilanza. L'autorizzazione concessa può essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

## ARTICOLO 2

(Enti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre, esposizioni)

Gli Enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni di carattere interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale debbono essere legalmente riconosciuti.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale e regionale possono essere organizzate anche da enti pubblici già riconosciuti.

La promozione del riconoscimento di nuovi enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni periodiche internazionali, da effettuarsi nel territorio regionale, spetta al Consiglio regionale.

Per gli enti organizzatori di fiere, mostre, esposizioni di carattere nazionale, che si effettuano nel territorio della Regione, l'iniziativa per la emanazione del decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica spetta al Consiglio regionale.

Il Consiglio Regionale, sentito il parere del Comune nel cui territorio avrà sede l'ente, della Provincia e del Comune nel cui territorio sarà effettuata la manifestazione fieristica, dei Comuni limitrofi a quest'ultimo, nonché dei Comuni nel cui territorio si svolgono manifestazioni relative allo stesso settore merceologico, delibera il riconoscimento degli enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni che si effettuano nel territorio regionale ed aventi carattere interprovinciale e regionale.

Per l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, il Consiglio Regionale previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della proposta di deliberazione esamina le osservazioni dei soggetti comunque interessati pervenute entro il termine di 30 giorni.

In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento degli enti di cui al primo comma, può essere nominato un commissario straordinario che, in sostituzione degli organi statuari dell'ente, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria per un periodo non superiore a 6 mesi.

Qualora risulti che gli enti costituiti per l'organizzazione

periodica di fiere, mostre ed esposizioni interprovinciali e regionali non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono il Consiglio regionale, su proposta del Comune nel cui territorio si effettua la manifestazione fieristica, può deliberare il loro scioglimento.

Per gli enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni periodiche di carattere nazionale, il Consiglio regionale, sempre su proposta del Comune nel cui territorio si effettua la manifestazione fieristica e qualora si verifichi il presupposto di cui al comma precedente, ne promuove lo scioglimento.

### ARTICOLO 3 (Statuto degli Enti)

Lo Statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni di carattere interprovinciale, regionale e nazionale deve indicare:

- a) lo scopo che l'ente si propone;
- b) il capitale di fondazione;
- c) gli organi dell'amministrazione.

Oltre ai requisiti di cui al primo comma, lo Statuto deve prevedere, nel Consiglio di Amministrazione, due membri designati dal Comune nel cui territorio si effettua la fiera, mostra od esposizione, e, nel collegio dei revisori, un membro con funzioni di presidente, designato dalla Provincia nel cui territorio si effettua la fiera, mostra, esposizione.

Lo Statuto degli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni nazionali deve prevedere inoltre, ai sensi dell'art. 3, terzo comma DPR 15 gennaio 1972, n. 7, come membri del Consiglio di amministrazione, tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il Presidente.

Nel collegio dei revisori dei conti degli enti di cui al comma precedente è incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il segretario generale dell'ente, di cui al primo comma, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Il consiglio di amministrazione provvede inoltre alla nomina di un vice presidente cui affidare gli stessi poteri del Presidente in casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### ARTICOLO 4 (Enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni internazionali)

A norma dell'art. 3, primo comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 7 il Consiglio regionale designa due componenti nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni internazionali che si effettuano nel territorio regionale. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.

Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 5 (Controllo sugli enti)

Il bilancio, preventivo e consuntivo, degli enti previsti dal primo comma dell'art. 3 e le deliberazioni che impegnano il bilancio per oltre un esercizio sono sottoposti ad approvazione.

#### ARTICOLO 6 (Calendario regionale)

Le fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali, regionali ed interprovinciali, autorizzate ai sensi dell'art. 1, primo comma, o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma, sono inserite nel calendario regionale, il quale indicherà separatamente le esposizioni e mostre d'arte e le esposizioni concernenti i prodotti della moda.

Tutte le altre manifestazioni sono comprese nelle due seguenti categorie:

- a) mostra, se la manifestazione ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità ed i pregi della produzione, con funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica, senza attività di commercio;
- b) fiera, se la manifestazione ha funzione commerciale.

Le fiere, sono distinte come segue:

- a) fiera generale, se aperta a diversi settori merceologici;
- b) fiera specializzata, se aperta ad un solo settore di attività economica.

Le fiere di cui al comma precedente sono ulteriormente distinte in:

- a) fiere merci, quando sia autorizzata la vendita immediata dei prodotti esposti;
- b) fiera campionaria, quando siano esposti solo campioni finiti o prodotti semilavorati e su di essi si svolga la contrattazione.

Il calendario regionale pone in evidenza il carattere tipologico e territoriale e contiene inoltre le seguenti indicazioni:

- a) luogo di cui si effettua la manifestazione;
- b) data di inizio e di chiusura;
- c) estremi dell'atto di autorizzazione;
- d) settori merceologici interessati.

Il calendario regionale e' emanato entro il 15 novembre di ogni anno dalla Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le manifestazioni di cui al primo comma del presente articolo non possono essere effettuate qualora non autorizzate e non inserite nel calendario regionale.

La Giunta regionale trasmette l'elenco delle manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 8, quarto comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 7.

#### ARTICOLO 7 (Contributi)

Possono essere erogati contributi a favore delle fiere, mostre ed esposizioni previste dalla presente legge.

#### Capo II FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI PROVINCIALI E LOCALI.

#### ARTICOLO 8 (Autorizzazioni e vigilanza)

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 131, n. 12 RD 4 febbraio 1915, n. 148, sono sottoposte ad autorizzazione:

- a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere provinciale e locale;
- b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali di carattere provinciale e locale;
- c) le fiere provinciali e locali;
- d) le esposizioni provinciali e locali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

Le domande di autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni, da effettuarsi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, dovranno essere inviate, mediante raccomandata, entro il termine del 31 agosto di ogni anno, a tal fine fa fede il timbro postale di presentazione della raccomandata all'ufficio postale.

Autorizzazioni per fiere, mostre ed esposizioni la cui domanda sia stata presentata oltre il termine indicato al comma precedente o da effettuarsi nello stesso anno di presentazione della domanda stessa, saranno concesse in casi eccezionali o di evidente opportunità'.

Le fiere, mostre ed esposizioni, di cui al primo comma, sono sottoposte a vigilanza.

L'autorizzazione concessa puo' essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

La Giunta regionale inserisce nel calendario regionale di cui all'art. 6 le fiere, mostre ed esposizioni provinciali e locali autorizzate ai sensi del primo comma o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma.

Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

## TITOLO II DELEGA DELLE FUNZIONI

### ARTICOLO 9 (Funzioni delegate ed indirizzi)

Le funzioni di cui all'art. 1, primo, terzo e quarto comma; art. 2, settimo comma; art. 3, quinto comma; art. 5, art. 7 e art. 8, primo, quarto e quinto comma della presente legge, sono delegate ai Comuni che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi:

- a) in sede di rilascio di autorizzazione gli enti delegati valutano:
  - la validita' dell'iniziativa, avuto riguardo alle manifestazioni che gia' si svolgono nel territorio regionale ed al programma regionale di sviluppo economico o piano di intervento settoriale;
  - l'idoneita' della iniziativa, avuto riguardo ai soggetti promotori, alle strutture organizzative ed ai mezzi finanziari apprestati;
  - la corrispondenza tra carattere territoriale richiesto nelle domande di autorizzazione ed ambito di effettivo svolgimento della precedente manifestazione fieristica autorizzata. Per le manifestazioni fieristiche di nuova istituzione si avra' riguardo alla congruita' della previsione formulata nella domanda di autorizzazione;
- b) nell'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo sugli enti organizzatori, gli enti delegati verificano anche la

conformità tra finalità statutarie dell'ente e attività effettivamente svolta, nonché la rispondenza tra denominazione della manifestazione e le modalità di effettivo svolgimento;

c) con l'erogazione di contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni, gli enti delegati favoriscono quelle che, in relazione agli obiettivi del programma regionale di sviluppo economico o del piano di intervento settoriale, siano suscettibili di contribuire in misura maggiore allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui alla presente legge con riferimento alle fiere, mostre ed esposizioni che si effettuano nel rispettivo territorio.

La vigilanza ed il controllo sono esercitati dal Comune in cui ha sede l'Ente organizzatore nel caso che lo stesso organizzi manifestazioni in differenti ambiti comunali.

#### ARTICOLO 10

(Attribuzioni di funzioni agli enti delegati)

Nel caso che i Comuni intendano organizzare direttamente fiere, mostre ed esposizioni sottoposte ad autorizzazione ai sensi degli artt. 1 ed 8, dovranno essere osservati, in quanto applicabili, i criteri di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

Entro il 15 ottobre di ogni anno gli enti delegati comunicano alla Giunta regionale le autorizzazioni concesse e le manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi del secondo comma.

La revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 1, quarto comma, e all'art. 8, quinto comma, è comunicata alla Giunta regionale e comporta la cancellazione dal calendario regionale. La revoca di manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali è comunicata dalla Giunta regionale agli organi statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 15 gennaio 1972, n. 7.

#### ARTICOLO 11

Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro o con le Province ai sensi degli articoli 156 e seguenti RD 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

### TITOLO III

#### MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

#### ARTICOLO 12

(Finanziamento delle funzioni delegate)

I mezzi finanziari assegnati agli enti delegati per l'esercizio delle funzioni delegate della presente legge sono ripartiti con le seguenti modalità:

a) in base al numero, all'ambito territoriale, al settore merceologico ed alle presenze degli espositori, per le manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi degli artt. 1 e 8 o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma ed effettuate nell'anno precedente nell'ambito territoriale dell'ente delegato, con i seguenti criteri:

1) L. 150.000 per ogni manifestazione a carattere locale, L. 300.000 per ogni manifestazione a carattere provinciale, L. 500.000 per le manifestazioni a carattere interprovinciale e regionale, Lire 700.000 per ogni manifestazione a carattere nazionale, L. 900.000 per ogni manifestazione a carattere internazionale;

2) per le manifestazioni agricole, artigianali e industriali, le cifre di cui al numero precedente sono aumentate del 25 per cento se il numero degli espositori non è superiore a 15, del 50 per cento se è compreso tra 16 e 25, del 75 per cento se è compreso fra 26 e 50, del 100 per cento se è compreso tra 51 e 100, del 150 per cento se è compreso tra 101 e 500, del 200 per cento se è superiore a 500;

b) sulla base delle richieste motivate, relative alle spese di primo impianto o di potenziamento delle manifestazioni fieristiche, presentate dagli enti delegati entro il 1 marzo di ogni anno, tenendo conto degli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti.

Le somme di cui alla lett. a) del comma precedente, sono ripartite fra gli enti delegati con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla certificazione di cui al successivo articolo.

La Giunta propone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base delle richieste di cui alla lett. b).

In sede di prima applicazione, la Giunta regionale ripartisce le somme di cui alla lett. a) e propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di ripartizione di cui alla lett. b) entro il 30 aprile, previa trasmissione da parte degli enti delegati dei dati di cui alla lett. a) relativi alle manifestazioni fieristiche dell'anno precedente e delle richieste di cui alla lett. b).

#### ARTICOLO 13

(Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)

Gli enti delegati trasmettono entro il 1 marzo di ogni anno alla

Giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla Giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonche' il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

Alla relazione di cui al comma precedente dovra' essere allegata una certificazione del Sindaco attestante i dati di cui alla lett. a) dell'art. 12 precedente e le somme non impegnate.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una piu' organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento delle disponibilita' ai fini della ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12.

#### ARTICOLO 14 (Relazione annuale al Consiglio)

La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonche' tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al Consiglio la piu' completa valutazione dei risultati raggiunti.

#### ARTICOLO 15 (Oneri finanziari aggiuntivi)

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30 sono stabiliti in una quota pari ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 12.

La Giunta elabora annualmente uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari di cui al primo comma da assegnare agli enti delegati, e lo sottopone al loro esame.

Tale ripartizione assicura agli enti delegati una somma pari almeno al 10 per cento delle somme ripartite ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 12 della presente legge.

Il piano e' sottoposto all'approvazione del Consiglio e viene eseguito dalla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 16

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1-1-1975.

## ARTICOLO 17

(Imputazione della spesa)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono previsti, per l'esercizio 1975, in L. 360.000.000, di cui L. 300.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate e L. 60.000.000 per oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui all'articolo 15. Tali importi saranno iscritti in bilancio come segue:

Cap. - Contributi a Comuni, loro Consorzi e  
Consorzi fra Comuni e Province per mostre,  
fiere ed esposizioni.

- Art. 10 - Per esercizio funzioni delegate L. 300.000.000

- Art. 20 - Per oneri finanziari aggiuntivi  
di funzionamento L. 60.000.000

Totale L. 360.000.000

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte per L. 75.000.000 con la eliminazione nel bilancio 1975 del capitolo 24800 previsto nel bilancio 1974 e per L. 285.000.000 disponibili al cap. 26000 del bilancio 1974 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione" che nel bilancio 1975 saranno previsti nel capitolo di cui al primo comma.

La spesa prevista dalla presente legge per gli anni successivi al 1975, nell'importo stabilito al primo comma del presente articolo, sarà prevista nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

## ARTICOLO 18

(Ambito di applicazione della legge)

Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione il RDL 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni di cui alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 16 incompatibili con le norme della presente legge.